



Prot. nr. 2950
del 29/05/2023

COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE proposta n.ro 14 del 29/05/2023
UFFICIO DEL SINDACO

Oggetto: Disciplina circolazione stradale processione religiosa con partecipazione dei figuranti a cavallo per San Michele Arcangelo

Vista la comunicazione presentata dalla sig.ra FANCELLO Michela nata a MONDOVI' (CN) il 10.10.1985, residente in Irgoli (NU) in via XXV aprile civico 06, Priore pro tempore della tripide familiare organizzatore dei festeggiamenti in Onore di San Michele Arcangelo, pervenuta in data 25.05.2023 e assunta al protocollo gen. nr. 2925 del 26.05.2023;

Allo scopo di consentire lo svolgimento della processione religiosa con la partecipazione dei figuranti a cavallo e degli astanti a piedi, che si terrà domenica **04 giugno 2023 a partire dalle ore 09:30** in Onore di San Michele Arcangelo, partendo dal Sagrato della Chiesa di San Nicola sino a riportare il Santo al Santuario campestre di San Michele Arcangelo per la celebrazione della Santa Messa e dei festeggiamenti in suo onore,

Visto l'art. 115 del CDS c. 1 lettera a);

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

Vista la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012;

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012;

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n° 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635);

ORDINA

Per domenica 04 giugno 2023 dalle ore 09:30 fino al passaggio della processione religiosa che accompagnerà il Santo nell'omonima Chiesa Campestre, la sospensione della circolazione e la sosta degli autoveicoli nelle sotto elencate vie per il passaggio del veicolo che trasporta la statua, dei figuranti a cavallo e degli astanti a piedi, partendo da:

- Sagrato Chiesa di San Nicola;

- Via Santa Croce;
- Via C. Soro: tratto di strada dall'intersezione con la via Santa Croce sino all'intersezione con la Piazza San Giuseppe;
- Piazza San Giuseppe;
- via Roma;
- via Vitt. Emanuele;
- Piazza San Francesco;
- via Funtana Manna sino ad accompagnare il Santo presso la Chiesa Campestre San Michele.

Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione; ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
- **i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n° 30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo a formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.**
- **È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;**

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Irgoli, 29/05/2023

Il Sindaco
PORCU IGNAZIO

